

SICUREZZA

INFORTUNIO IN ITINERE: NESSUN INDENNIZZO SE L'USO DELL'AUTO NON E' INDISPENSABILE



Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico, **non ha diritto alla rendita e all'indennità per inabilità temporanea.**

Lo ha ribadito la Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'INAIL contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, che chiedeva di ottenere sia la rendita, sia l'indennità.

Il vincolo di **necessità** era già stato escluso. Per i giudici, infatti, nel caso di questo lavoratore, l'uso dell'automobile non era giustificato dalla distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Considerata la media età lavorativa e il buono stato di salute, il tragitto non superiore al chilometro era **comodamente percorribile anche a piedi**, senza eccessivo dispendio di energie.

L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il **mezzo di trasporto pubblico** costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il **grado minimo di esposizione al rischio d'incidente**. Di conseguenza, **la rendita o l'indennità per l'infortunio in itinere possono essere consentite solo quando, l'uso del mezzo, sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione.**